=aturie 35/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione di Giudice Unico delle pensioni ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Marta Tonolo, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

in forma abbreviata ai sensi dell'art. 167 c.g.c.

nel giudizio iscritto al n. 31068 del registro di segreteria promosso da

tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, come da procura in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGLVTR55C26L833G, fax 02796409, pec vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it), dall' Avv. Giulio Gomitoni

(c.f. GMTGTM80M06F205S, fax 02796409, pec giuliotommaso.gomitoni@milano.pecavvocati.it), entrambi del Foro di Milano e

dall'Avv. Katia Balestra (c.f. BLSKTA69T51L736G, fax 0418620871, pec katia.balestra@venezia.pecavvocati.it) che dichiarano di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it e al n. fax del Prof. Angiolini 02796409, con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Katia Balestra a Mestre in Via Lazzari n. 10.

contro

- **Ministero Economia e Finanze**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia;
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore;

VISTO il ricorso depositato presso la segreteria di questa Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti;

CHIAMATO il giudizio all'udienza del 9 giugno 2020 secondo le modalità di cui all'art. 85, 5 comma, D.L. n. 18/2020 conv. in legge n. 27/2020 e ss. mm. e ii, con l'assistenza del segretario dott. Stefano Mizgur,

FATTO

1. Con il gravame di cui è causa, i ricorrenti agiscono in giudizio "per il riconoscimento, previa idonea cautela, del diritto a percepire la pensione, senza le decurtazioni derivanti dall'art. 1, comma 260 e ss. della I. 30 dicembre 2018 n. 145; con ogni conseguente pronuncia, anche di condanna, quanto agli obblighi dell'amministrazione di astenersi dal trattenere somme ed a restituire quanto illegittimamente trattenuto, con interessi, rivalutazione ed ogni accessorio di legge".

Fanno presente: a) di essere tutti residenti nel territorio di competenza della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti adita; b) di essere titolari di pensione a totale o

parziale carico dello Stato; c) di percepire una pensione complessivamente superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e superiore complessivamente ai 100.000,00 euro al lordo.

Contestano, in primis, l'illegittimità e l'incostituzionalità delle decurtazioni della rivalutazione automatica derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 260, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 e ne rilevano il carattere di continuità con altri, anologhi, precedenti interventi legislativi (art. 69, comma 1, L. n. 388/2000, art. 18, comma 3, D.L. n. 98/2011, art. 24, comma 25, D.L. 201/2011, art. 1, comma 1, D.L. n. 65/2015, art. 1, comma 483 L. n. 147/2013) in violazione del principio della temporaneità degli interventi solidaristici.

Osservano, inoltre, che, anche per quanto riguarda il "taglio" delle pensioni di importo più "elevato", la disposizione di cui all'art. 1, comma 261 e ss, della L. 30 dicembre 2018 n. 145 si inserisce in un quadro normativo caratterizzato dal susseguirsi di norme che prevedono decurtazioni patrimoniali inflitte ai pensionati a titolo solidaristico [art. 37, comma 1, della L. n. 488 del 1999, art. 3, comma 102, della L. n. 350 del 2003, art. 18, comma 22-bis, del D.L. n. 98 del 2011, modificato dall'art. 24, comma 31-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214, (dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 116 del 2013), art. 1, comma 486, della L. n. 147 del 2013]. Tali disposizioni hanno formato oggetto di reiterate censure di incostituzionalità sulle quali la Corte costituzionale si è espressa indicando principi e criteri di valutazione volti ad assicurare il contemperamento delle citate misure con le esigenze di equilibrio di bilancio, sostenibilità economica dei diritti sociali e tutela dei diritti fondamentali (sent. n. 70 del 2015).

In particolare, sottolineano come la Consulta abbia affermato che "gli interventi

legislativi che si prefiggono risparmi di spesa devono essere motivati e sostenuti da valutazioni della situazione finanziaria basate su dati oggettivi" (sent. n. 250 del 2017) e che il "taglio delle pensioni "deve, dunque, "operare all'interno dell'ordinamento previdenziale, come misura di solidarietà forte" ed essere "oggetto di attenta ponderazione da parte del legislatore, costituendo una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitiva e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza" (C.Cost. sentt. nn. 116/2013, 69/2014 e 173/2016).

Nel rilevare che la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, ha sollevato, con ordinanza 17 ottobre 2019 n. 6, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 260 e ss., della L. n. 145 del 2018, la difesa dei richiedenti censura, a sua volta, la predetta normativa per violazione:

- 1) "degli artt. 2, 3, 4, 36, 38, 117 Cost., in combinato disposto con l'art. 1 Prot. n. l CEDU, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento (Corte Cost. n. 89 del 2018) del lavoratore pensionato (art. 4, comma 2, Cost) "nonché dell'irragionevolezza intrinseca della disciplina, lesiva del principio di sicurezza giuridica" secondo quanto ricavabile dall'art. 3 Cost. (ex multis, sent. n. 108 del 2016 e n. 69 del 2014) e del "principio di sufficienza della retribuzione di cui agli artt. 36 e 38 Cost., applicato, per costante giurisprudenza di questa Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 208 del 2014 e sentenza n. 116 del 2013)" (Corte cost. 70/2015);
- 2) "degli artt. 3, 23, 38 e 53 Cost.", sotto il profilo della violazione della parità di trattamento tra situazioni reddituali tra loro omologabili;
- 3) "degli artt. 101 e 104 Cost., dell'art. 97 Cost., nonché dell'art. 111 Cost." per

contrasto con il principio secondo cui il trattamento economico e previdenziale dei magistrati «non può ritenersi nella libera disponibilità del Legislativo o dell'Esecutivo» a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza di cui agli artt. 101 e 104 Cost., primo comma, nonché della imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., secondo comma, funzionali alla celebrazione del giusto processo di cui all'art. 111 Cost;

- **4)** "dell'art. 117, 1 comma, Cost." per violazione del diritto eurounitario anche sotto il profilo della violazione degli artt. 21 e 25 CDFUE nonché dell'art. 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali, degli artt. 10 e 157 TFUE e della Direttiva 2000/78/CE in quanto le decurtazioni colpiscono soggetti anziani e appartenenti a categorie più deboli;
- 5) "dell'art. 81 Cost." alla luce dell'art. 21 della I. n. 196 del 2009 in quanto il provvedimento legislativo in esame avrebbe un orizzonte temporale di cinque anni rispetto a quello della nuova legge di bilancio riferito ad un periodo triennale e, quindi, finirebbe per ipotecare la capacità del legislatore futuro di operare scelte di finanza pubblica.

Chiedono, conclusivamente, a questo Giudice l'accoglimento del ricorso, "previa, ove occorra, rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 260 a 268, della L. n. 145 del 2018" per violazione degli artt. 2, 3, 4, 23, 36, 38, 53, 81, 97, 101, 104, 111 della Costituzione nonché dell'art. 117 Cost in relazione all'art, 1 Prot. 1 alla CEDU, agli artt. 21 e 25 della CDFUE, agli artt. 10 e 157 TFUE, alla Direttiva 2000/78/CE e all'art. 15 del Pilastro europeo dei diritti sociali.

2. Con memoria depositata in data 2 aprile 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto delle censure sollevate dai ricorrenti, ha chiesto la

reiezione della domanda dei ricorrenti sostenendo che l'applicazione delle norme censurate non determina alcuna violazione né del principio del legittimo affidamento alla percezione delle già riconosciute prestazioni pensionistiche (e degli artt. 36 e 38, comma 3, Cost.) né dei principi di proporzionalità della retribuzione, prima, e della pensione, poi, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni assolte nel periodo di attività, ritenute congrue alle esigenze di vita anche nel periodo successivo al pensionamento.

Sul punto, l'Amministrazione rileva che la riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore € 100.000 risulta essere del tutto simile a quella prevista per il triennio 2014-2016 dall'art. 1, comma 486 della legge n. 147 del 2013 la cui legittimità costituzionale è stata vagliata positivamente dalla Corte costituzionale in ragione del rispetto dei criteri di progressività (in quanto l'intervento grava sulle pensioni di importo più elevato) e dell'esistenza di sopperire ad esigenze finanziarie derivanti da una grave crisi economica del sistema.

Quanto alla mancata temporanea rivalutazione delle prestazioni pensionistiche percepite, il Ministero ha fatto riferimento all'orientamento del Giudice delle leggi (vedasi, sent. n. 250 del 2017 e ord. n. 96 del 2018) secondo cui la scelta di riconoscere la perequazione nelle misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico non è irragionevole laddove ciò avvenga in un'ottica di bilanciamento degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie.

Parte resistente ha concluso per l'infondatezza nel merito del ricorso unitamente all'istanza cautelare in esso contenuta.

3. Alla camera di consiglio del 19 maggio 2020, il Giudice Unico – preso atto

della memoria di costituzione dell'INPS del 28/4/20120 e vista la nota depositata il 7 maggio 2020 con cui i ricorrenti hanno rinunciato all'invocata misura cautelare - ha disposto la cancellazione del giudizio cautelare dal ruolo.

4. Con note depositate il 25 maggio 2020, l'INPS ha eccepito l'inammissibilità del gravame rilevando che il presente giudizio riguarda un ricorso collettivo proposto da 176 ricorrenti dei quali vengono forniti i dati anagrafici e una elencazione generica della funzione svolta prima del collocamento in pensione che si afferma essere "in tutto o in parte a carico dello Stato". La genericità dell'esposizione dei fatti contenuta nel gravame - peraltro, non suffragata da idonea produzione documentale - renderebbe lo stesso inammissibile ai sensi degli artt. 152 e 153 c.g.c.. Tale eccezione preliminare troverebbe conferma nelle motivazioni contenute nella sentenza n. 67/2020 di questa Sezione giurisdizionale in fattispecie del tutto similare.

Quanto al merito, l'INPS – nel riportarsi al contenuto delle decisioni di questa Sezione giurisdizionale nn. 194/2019 e n. 28/2020 – rileva che le misure di compartecipazione dei percettori di prestazioni previdenziali del settore pubblico agli oneri necessari per garantire la sostenibilità dell'indebitamento statale si è tradotta in numerosi interventi legislativi di riduzione della misura della rivalutazione automatica i quali sono passati indenni al vaglio dalla Consulta (sentenze n. 70/2015, n. 173 del 13 luglio 2016 e n. 250 del 1 dicembre 2017).

In particolare, le motivazioni della sentenza n. 250/2017 sarebbero perfettamente adattabili al caso di specie sia per analogia della disposizione impugnata sia per analogia dei vizi denunciati e renderebbero, pertanto, manifestamente infondate se non inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale sollevate anche in relazione alle norme di matrice sovranazionale che pure la Corte considera nelle sue argomentazioni.

Secondo parte resistente, la riduzione del trattamento pensionistico ai sensi del successivo comma 261 troverebbe la propria legittimazione in pressanti esigenze finanziarie e nella necessità di garantire l'equilibrio di bilancio dello Stato.

L'Inps si riporta, dunque, all'orientamento della Corte costituzionale consolidatosi nelle sentenze nn. 223/2012, 116/2013 e, da ultimo, n. 173/2016 le quali hanno affermato il carattere di non irrazionalità e non lesività dei cc.dd. contributi di solidarietà, per loro natura temporanei, non configurabili come prelievi tributari e, dunque, non lesivi di principi di uguaglianza.

L'Istituto previdenziale conclude affinché, previa declaratoria di inammissibilità e manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, il ricorso sia rigettato con vittoria quanto a spese di lite.

5. All'odierna udienza del 9 giugno 2020, svoltasi con le modalità di cui all' art. 85 D.L. n. 18/20 conv. in legge n. 27/20, il Giudice osserva che non è stata depositata agli atti alcuna formale costituzione in giudizio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze ritualmente convenuto dai ricorrenti. Non può ritenersi tale, infatti, la nota dell'Amministrazione indirizzata al proprio Ufficio legislativo e inviata solo per conoscenza a questa Sezione. Rileva, di conseguenza, la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Preso atto che nessuna delle parti costituite, ai sensi del richiamato art. 85, comma V, D.L. n. 18/20 conv. in legge n. 27/20, ha depositato ulteriori note, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

- 1. La pretesa attorea è manifestamente inammissibile.
- **2.** Al riguardo, questo Giudice osserva che il ricorso collettivo in esame risulta proposto da 176 pensionati di cui vengono indicati i dati anagrafici e, in modo del tutto generico, le posizioni lavorative (non caratterizzate, peraltro, da omogeneità tra loro) ricoperte prima del collocamento a riposo.

I soggetti interessati dichiarano di essere attualmente pensionati, che il relativo trattamento è in tutto o in parte a carico dello Stato e che la pretesa azionata rientra nella competenza di questa Sezione territoriale.

La documentazione prodotta (copie di documenti di identità, statini di pensione, diffide all'INPS), tuttavia, non consente a questo Giudice di individuare, per tutti i soggetti, l'esatta situazione previdenziale e la pretesa fatta valere tenuto conto che le norme censurate e i rilevati profili di incostituzionalità riguardano due istituti diversi - e cioè quello disciplinato dall'art. 1, comma 260, della legge n. 145/2018 (meccanismo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici eccedenti tre volte quello minimo) e quello previsto nei successivi commi 261 e ss (decurtazione solidaristica c.d. "taglio delle pensioni" per la parte eccedente o 100.000,00 euro lordi annui) – e che l'applicazione concomitante delle distinte misure di decurtazione del trattamento pensionistico si registra soltanto nelle comprovate ipotesi in cui quest'ultimo sia superiore a 100.000 euro lordi annui. La domanda formulata con il ricorso introduttivo, viceversa, riguarda genericamente e del tutto indifferentemente, il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento pensionistico in godimento "senza le decurtazioni derivanti dall'applicazione della medesima l. n. 145 del 2018" - previa, ove occorra, rimessione della questione di costituzionalità dell'art. 1, commi 260 e 261 e ss, della legge n. 145/2018 - su

presupposti che, con riferimento alla posizione di molti ricorrenti, non vengono

adeguatamente dimostrati quali la titolarità di pensione a totale o parziale carico dello Stato e l'effettivo superamento della soglia dei 100.000 euro lordi annui.

Gli atti depositati al fascicolo di causa non offrono, infatti, adeguato supporto probatorio alla pretesa vantata da tutti i ricorrenti in quanto risultano, in molti casi, incompleti e carenti.

Al riguardo, si osserva che per molte posizioni risulta prodotta la sola diffida inviata all'INPS mentre per altre questa non risulta formulata e allegata; in alcuni casi vengono depositati in giudizio i soli decreti di attribuzione del trattamento pensionistico, magari risalenti nel tempo, mentre per altri si producono cedolini di pensione non aggiornati o, addirittura, non viene allegata alcuna documentazione che comprovi la specifica posizione pensionistica al 31 dicembre 2018.

Anche nella fattispecie afferente il gravame di cui è causa valgono, pertanto, le considerazioni di fatto e di diritto operate da questa Sezione giurisdizionale con la sentenza n. 67/2020 laddove – in riferimento ad analogo ricorso collettivo – è stato evidenziato come "la limitatezza ed eterogeneità documentazione prodotta dai ricorrenti (...) non consentono di verificare le circostanze di fatto (misura del trattamento pensionistico lordo ante applicazione delle disposizioni riduttive) relative alla posizione di ciascun ricorrente sulle quali viene formulata la pretesa relativa alla posizione di ciascun ricorrente in rapporto ai motivi di ricorso (i.e., le questione di costituzionalità prospettate) e alle due distinte domande formulate, non è possibile comprendere se le questioni poste siano uguali per tutti i ricorrenti... e se i motivi di ricorso riguardino tutti i ricorrenti (...)".

Né, d'altronde, spetta al Giudice sostituirsi alle parti nel reperire la documentazione probatoria e nell'individuare le pretese e conclusioni per ogni ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 e 153, comma 1, del D.Lgs 174/2016, infatti, i ricorsi

pensionistici proposti alla Corte dei conti devono contenere "l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda" (art 152 cit. lett. d) e "la formulazione delle conclusioni" (art. 152 cit. lett. f), pena l'inammissibilità.

Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in particolare, il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile "nel solo caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali – ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi – e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti (cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 831 del 18 febbraio 2015)" (Sez. Lombardia n. 180/2016).

Nel caso di specie, viceversa, non ricorrono i suindicati presupposti: manca, infatti la "compiuta rappresentazione degli elementi e dei dati atti a definire gli esatti termini della controversia rispetto a ciascuno dei ricorrenti, mancando le necessarie indicazioni in ordine alle singole posizioni pensionistiche asseritamente lese (...) non potendo ritenersi sufficienti, per quanto ne occupa, né la mera allegazione dell'inosservanza di disposizioni normative né il richiamo a principi giurisprudenziali. Peraltro, come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di questa Corte, deve escludersi che "al fine di colmare le lacune del ricorso introduttivo, possa attribuirsi rilievo alla documentazione prodotta in uno al ricorso stesso o, a maggior ragione, a quella prodotta successivamente, considerato che le produzioni documentali hanno la funzione di provare e non di integrare le allegazioni di cui al ricorso" (Corte dei conti – Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315; vedasi anche Sezione giur. reg. Sicilia, 11 febbraio 2013 n. 581 e n. 577).

"In sostanza, dunque, riguardo al petitum principale del ricorso in esame, l'insufficiente allegazione, per ciascun ricorrente, degli elementi necessari per addivenire ad una compiuta disamina di ogni singola posizione pensionistica e, quindi, delle pretese azionate, preclude a questo Giudice di entrare nel merito delle pretese stesse, "non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione giuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti" (v. Corte dei conti - Sezione giur. reg. Puglia 31 marzo 2011 n. 315)" (Sez. Emilia Romagna, n.22/2020 n. 85/2017; id. n. 84/2017; id. 86/2016).

La carenza, sotto il profilo espositivo, dei presupposti di fatto, come si è visto, è sanzionata con "l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, del ricorso che non contenga la contemporanea esposizione dei fatti e delle norme di diritto su cui è fondata la domanda giudiziale, prescindendo da eventuale documentazione confusamente riversata nel fascicolo processuale (...) In altri termini, anche in un'ottica non improntata a rigido formalismo, la mancata specificazione, almeno nei tratti essenziali, dei fatti che connotano la posizione di ciascuno dei soggetti che ricorrono collettivamente, preclude al giudice di entrare nel merito della loro pretesa, non potendo emettere una sentenza contenente una mera enunciazione qiuridica astratta, del tutto avulsa rispetto alla posizione dei singoli ricorrenti. Aggiungasi che chi agisce in giudizio per affermare un suo diritto deve contestualmente provare i fatti costitutivi dello stesso; ove ciò non si verifichi si determina una situazione di sostanziale difetto di uno dei requisiti legali della domanda (o condizione dell'azione) che è già di per sé ostativa ad un esame nel merito del ricorso individuale, e che si aggrava naturalmente nel caso del ricorso collettivo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2242/2005). Nella fattispecie in esame, a discapito della mera veste formale del ricorso, ove è differenziata solo

formalmente la parte in fatto da quella in diritto, manca del tutto l'esposizione dei fatti (...)" (Sez. giurisdizionale Sicilia, n. 65/2017), a cui è seguito un petitum del tutto generico.

3. In ragione di quanto finora rilevato e in applicazione dell'art. 31, I comma, D.Lgs. n. 174/2016, questo Giudice condanna, pertanto, i ricorrenti al rimborso delle spese legali, per euro 500,00, in favore dell'INPS quale parte costituita in giudizio con l'assistenza dell'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Nulla liquida al Ministero del Lavoro e Politiche Sociali in quanto non assistito da difesa tecnica.

Inoltre, stante la manifesta inammissibilità del ricorso conseguente alle suindicate carenze espositive e documentali, condanna ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.g.c., al pagamento, in favore dello Stato, della somma, determinata in via equitativa, di euro 100,00.

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

l'intestato Giudice monocratico

definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. **31068** del registro di segreteria promosso da e altri 175 nei confronti di INPS, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nonché del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta:

- -dichiara la contumacia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- -dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni esposte in narrativa;
- condanna i ricorrenti, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 174/2016, alla rifusione delle spese legali in favore dell'INPS che liquida in euro 500,00

omnicomprensive, nulla in favore del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali non assistito da difesa tecnica;

- **condanna** ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.lgs 174/2016, al pagamento in favore dello Stato della somma di euro 100,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Venezia, all'esito dell'udienza del 9 giugno 2020.

Il Giudice Monocratico

Cons. Marta Tonolo

Depositata in Segreteria il 25/06/2020

Il Funzionario Preposto f.to digitalmente dott. Stefano Mizgur

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs 196/03, dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del medesimo art. 52 nei riguardi dei soggetti parte ricorrente.

Il Giudice Monocratico

Cons. Marta Tonolo

In esecuzione del provvedimento del Giudice. ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa. Venezia, 25/06/2020

Il Funzionario preposto

F.to digitalmente

Dott. Stefano Mizgur